



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 13 luglio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale, avv. Paolo Fumagalli, nel corso della riunione del 13 luglio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 33

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **COMOTTO** Gianluca (gara Torino-Ascoli del 19/6/05 – C.U. 379 del 20/6/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gianluca Comotto, tesserato per la Soc. Torino, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Torino-Ascoli del 19/6/2005, ha proposto reclamo la Soc. Torino, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il comportamento del Comotto sarebbe stato dovuto alla emotività connessa alla altissima tensione psico-fisica della gara; in secondo luogo, che il calciatore sarebbe stato provocato da un avversario e che, quindi, quest'ultimo avrebbe concorso alla determinazione dell'evento; in terzo luogo, che il calciatore si sarebbe prontamente scusato. Di conseguenza, si chiede la riduzione della squalifica da quattro a due giornate di gara.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Comotto, ad azione già conclusa con la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, colpiva con uno sputo un avversario al volto.

Tale comportamento é stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano riscontro con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che é fonte privilegiata di prova e che, in particolare, risulta esauriente e puntuale nella descrizione del fatto.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa in considerazione della violenza e della gratuità del gesto, considerata la parte del corpo colpita.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica del campo per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Triestina del 25/6/05 – C.U. 385 del 28/6/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e quella dell'ammenda di € 5.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Vicenza-Triestina del 25/6/2005, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie non sussisterebbe responsabilità oggettiva in quanto l'evento non sarebbe in alcun modo riconducibile alla condotta della Società; in secondo luogo, che si sarebbe trattato di un fatto eccezionale, non controllabile, né prevedibile, anche in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e della attività di controllo svolta dal personale della Società; in terzo luogo, che la sanzione adottata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in relazione alla oggettiva caratterizzazione dei fatti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, nonché la documentazione fotografica esibita, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dal rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta, innanzitutto, che, nel corso della gara, i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco e lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sul terreno di giuoco, uno dei quali ha colpito il portiere del Vicenza, senza procurargli conseguenze lesive, e, in secondo luogo, che, al termine della gara, l'autista del pullman della Soc. Triestina è stato colpito alla testa, mentre si trovava nello spazio interno all'impianto sportivo, ove il pullman era parcheggiato, da una bottiglia, lanciata da persone rimaste ignote; l'autista ha subito - come evidenziato nella certificazione rilasciata dal medico sociale della Soc. Triestina - un trauma cranico con momentanea perdita di coscienza e sindrome commotiva.

In sede di discussione, peraltro, è emerso che, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle circostanze di fatto, nonché del comportamento del personale di servizio, la Società ha adottato tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione di incidenti.

Ne deriva che, per quanto i comportamenti sanzionati siano stati gravi, tuttavia, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione dell'ammenda nella misura indicata nel dispositivo, con conseguente revoca di quella della squalifica del campo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla ammenda complessiva di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE ANTIDOPING

a carico:

Sig. Salvatore SIRIGU

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 22/08/2004, al termine della gara di Coppa Italia Triestina-Venezia veniva riscontrata la positività del calciatore Salvatore Sirigu, tesserato per la Soc. Venezia. In particolare, le analisi effettuate evidenziavano la presenza di un rapporto Testosterone-Epitestosterone superiore a sei.

Non avendo chiesto l'effettuazione delle controanalisi, il calciatore Sirigu veniva sottoposto dalla FIGC ad ulteriori tre test longitudinali, a seguito dei quali la Commissione scientifica antidoping del CONI concludeva che "l'elevato valore del rapporto TE al controllo a sorpresa (sebbene manchino dati analitici), successivamente normalizzatosi in tutti i controlli longitudinali lo fanno ritenere non fisiologico".

Conseguentemente, il calciatore Sirigu veniva sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con decisione di questa Commissione del 28/04/2005 (C.U. n. 321).

In data 3/05/2005, l'Ufficio di Procura antidoping ascoltava il Sirigu in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, sosteneva la sua assoluta inconsapevolezza in ordine all'assunzione della sostanza riscontrata, rilevando peraltro, che, essendo affetto da favismo, l'elevato rapporto riscontrato poteva essere la conseguenza indiretta della assunzione di qualche sostanza non vietata e riservandosi di far pervenire elementi a conferma di tale affermazione.

Successivamente, nulla essendo pervenuto da parte dell'incolpato, l'Ufficio di Procura antidoping disponeva il deferimento del calciatore Sirigu agli Organi di giustizia competenti con atto del 20/06/2005, che veniva trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della FIGC.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il calciatore Sirigu inviava una memoria difensiva, nella quale confermava sostanzialmente le dichiarazioni rese all'ufficio di Procura antidoping del CONI, affermando di non aver commesso, né volontariamente né consapevolmente, l'infrazione contestatagli. In particolare, poi, il Sirigu eccepeva, in primo luogo, l'illegittimità e la nullità del procedimento per violazione delle garanzie difensive dell'atleta; in secondo luogo, l'illegittimità e la nullità del procedimento di indagine svolto dai preposti Uffici del Coni in violazione del regolamento

antidoping; in terzo luogo, l'inaffidabilità, l'illogicità, la non completezza e la confutabilità delle metodologie di indagine e delle conclusioni rese dagli Uffici del Coni.

Alla riunione odierna, è comparso il sostituto Procuratore Federale, incaricato dalla Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Sirigu alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

E' comparso altresì il Sirigu, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente ed integrato le argomentazioni difensive, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della esimente prevista dall'art. 19.5.1 ovvero la riduzione della metà della sanzione ai sensi dell'art. 19.5.2.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, letti gli atti difensivi e sentito il deferito, osserva che il rilievo difensivo concernente il procedimento diretto agli accertamenti conseguenti ai casi di positività è fondato.

Infatti, l'art. 15.8 del Regolamento Antidoping prevede una serie di adempimenti di natura sostanziale e obbligatoria che, nel caso in esame, non risultano essere stati posti in essere. In particolare, dagli atti non risulta che la Commissione Scientifica Antidoping di cui all'art. 6 si sia riunita per valutare i risultati delle indagini.

Ne deriva la nullità del procedimento per violazione dell'art. 15.8 del Regolamento Antidoping e il conseguente proscioglimento dell'incolpato dagli addebiti contestati.

Tale conclusione esime la Commissione dall'esame delle altre argomentazioni difensive.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Salvatore Sirigu dagli addebiti contestati.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 LUGLIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani